



# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia

Prot. 56 /2026 U.

Ai Colleghi Magistrati  
Ai VV.PP.OO.  
Al Personale Amministrativo  
Alle Sezioni di P.G.  
Al personale di p.g. aggregato

e per conoscenza

Al Procuratore Generale  
presso la Corte d'Appello di

TRIESTE

Al Presidente del Tribunale di

GORIZIA

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di

GORIZIA

**OGGETTO:** Obbligatorietà deposito di atti in via esclusivamente telematica (APP – Applicativo Processo Penale) - decorrenza dal 1.1.2026 –

Premesso che:

- con Ordini di servizio (all. 1, 2 e 3 al presente) n° 97/2024 dd. 12.4.2024, n° 9/2025 Prot. dd. 2.1.2025 e n° 1400/2025 dd. 2.4.2025, lo scrivente Procuratore ha dato disposizioni in relazione alle tipologie di atti e attività che dovevano essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche e di quelle che potevano essere effettuate anche con modalità analogiche (non telematiche), il tutto a seguito dell'emissione da parte del Ministero della Giustizia del D.M. dd. 29.12.2023 n° 217, art. 3, e del successivo dd. 27.12.2024, n° 206;
- anche alla fine dello scorso anno il Ministero della Giustizia in data 30.12.2025 (D.M. n° 206, dd. 30.12.2025) ha adottato l'ennesimo Regolamento recante nuove modifiche al D.M. 29.12.2023, n° 217 in materia di processo telematico, pubblicato sulla Gazz. Uff. Serie Generale n° 302 del 31.12.2025 (per disposizioni che sono entrate in vigore, senza alcuna *vacatio* il successivo 1.1.2026);
- l'attuale e vigente versione dell'art. 3 D.M. 29.12.2023, come interpolata dalle varie modifiche, recita, per quanto interessa il presente provvedimento, come segue:

«Art. 3 (*Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime*). —

1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-*bis* del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- b) Procura europea;
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
- d) tribunale ordinario;
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.



2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale, *diversi da quelli indicati al comma 3-ter*, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

**3-bis. Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche.**

**3-ter. Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.**

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 3-bis, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) Ufficio del giudice di pace;
- b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- c) tribunale per i minorenni;
- d) tribunale di sorveglianza;
- e) corte di appello;
- f) procura generale presso la corte di appello;
- g) Corte di cassazione;
- h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

6. ...omissis....

7. ...omissis...

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X" (Esecuzione) "e XI" (Rapporti giurisdizionali con autorità Straniere) "del codice di procedura penale."

Conseguentemente la possibilità del c.d. "doppio binario" (possibilità di *scegliere* tra deposito in modalità telematica o analogica) per la Procura della Repubblica non esiste più dal 1.1.2026 per la totalità degli atti, documenti, richieste, memorie ad esclusione: a) **sino al 30.6.2026** degli atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni; b) **sino al 31.3.2026** degli atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti relativi alle impugnazioni delle Misure Cautelari Personali e Reali, e nei procedimenti relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Inoltre dal 1.1.2027 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte di soggetti abilitati, interni ed esterni, potrà avvenire esclusivamente con modalità telematica nei procedimenti in materia di misure di prevenzione, ed in quelli di cui al libro X (Esecuzioni) e XI (Rogatorie e affini).

Con mail dd. 2.1.2025 (inoltrata a tutto il personale), su indicazione dello scrivente, assente per ferie, la dott.ssa Giulia Capella anche in qualità di MAGRIF oltre che di F.F., ha dato comunque le prime urgenti ed esaustive istruzioni (all. 4).

In particolare, come già indicato dal MAGRIF in detta mail, salve le indicate eccezioni, tutti i provvedimenti vanno “*depositati nel fascicolo tramite APP e ...per tale ragione le Segreterie dovranno provvedere alla lavorazione, trasmissione ad altri Uffici, notifica, ecc. solo attraverso il flusso telematico di APP/REGWEB*”, ancorché, almeno per il prossimo futuro ciò “*non comporterà ...l’abbandono dei fascicoli cartacei, ...gli atti depositati in APP continueranno ad essere stampati e inseriti nei fascicoli analogici, i quali però dovranno intendersi, per gli atti firmati dal PM a partire al 01.01.2026, alla stregua di copie degli originali presenti in APP; pertanto, per tutti i provvedimenti depositati in APP a far data dal 01.01.2026, la lavorazione da parte della Segreteria dovrà essere eseguita esclusivamente in via telematica, non potendo procedersi alla stampa e deposito in cartaceo*”, ergo, ad esempio, una richiesta di convalida arresto e contestuale misura cautelare non potrà essere stampata dalla Segreteria da APP e depositata al GIP in cartaceo, con timbro manuale di pervenuto e orario, ma va esclusivamente trasmessa all’Ufficio GIP tramite APP e solo successivamente stampata in modo che da detta stampa possa risultare anche il timbro digitale di “ricevuto in data... alle ore.....” da parte dell’Ufficio GIP, timbro che viene generato automaticamente dal sistema.

Ancora come già indicato dal MAGRIF “*In caso di provvedimenti redatti su supporto cartaceo e da depositare ad altro Ufficio, gli stessi dovranno essere scansionati e caricati nel fascicolo digitale in APP usando la funzione “CARICA DOCUMENTI E ATTI DELLE PARTI O DEGLI AUSILIARI”, presente nella schermata della Scheda fascicolo in alto a destra, sotto la voce “ALTRE AZIONI”, seguendo la procedura guidata, e all’esito comunicati telematicamente all’Ufficio di destinazione*”.

Inoltre, con nota del 29.12.2025 il RID Requirente dott. Marco Faion ha segnalato la persistenza delle seguenti criticità, peraltro già oggetto di richiesta di correzione del programma APP:

A) “l’assenza di un “separatore” che consenta di selezionare singoli atti all’interno di un unico file PDF presente a documentale per la successiva comunicazione ad altro Ufficio, tipicamente in fase di formazione del fascicolo ex art. 431 c.p.p. o di produzione documentale, nonché in fase di selezione degli atti da trasmettere a sostegno della richiesta di misure cautelare ove diversi dall’intero fascicolo”;

ne consegue che detta criticità va trattata, allo stato e per tutti i procedimenti, come malfunzionamento di APP ex art. 175 bis c.p.p. e quindi, in attesa di adeguamenti ulteriori dell’applicativo ministeriale, tutte le volte che si devono selezionare atti tra i file PDF nel fascicolo in APP, non avendo APP a disposizione la funzione “separatore”, si dovrà trasmettere gli atti in modalità analogica (cartacea), specie: a) nella fase di formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p., b) a sostegno di richieste cautelari (peraltro la richiesta va invece depositata telematicamente), c) in occasione della produzione documentale nel corso dei giudizi o di qualsivoglia subprocedimento;

B) l’assenza di un *depositato* del cancelliere della Segreteria del P.M. (analogo all’esistente *depositato* per il decreto di citazione a giudizio) sui decreti del P.M. di convalida della perquisizione e/o del sequestro d’iniziativa della p.g.;

ne consegue che anche detta criticità va trattata, allo stato e per tutti i procedimenti, come malfunzionamento di APP ex art. 175 bis c.p.p. e quindi, in attesa di aggiornamento dell’applicativo ministeriale, nel caso di specie, fortunatamente soccorre lo stesso applicativo che comunque attesta il momento di firma e deposito in Segreteria P.M. quando il P.M. appone la propria firma digitale (con la modalità contestuale firma e deposita), di talché quindi nel caso di specie si può disporre che vale quale attestazione di deposito in Segreteria proprio l’attestazione di “firmato e depositato”, con data e ora inerente l’apposizione della firma digitale remota del P.M.

Ancora, con riferimento alle eventuali c.n.r. non pervenute tramite Portale NDR e Portale Difensori, le stesse dovranno essere caricate in APP mediante apposita procedura meglio descritta in dispositivo.

Considerato, altresì, che, all’esito dell’applicazione della Direttiva dd. 2.4.2025 in relazione alla procedura di assegnazione (in prima battuta analogica) delle c.n.r. ai magistrati e alla conseguente attività di iscrizione (telematica), appare opportuno introdurre la parziale modifica di seguito specificata:

- rammentato che nell’attuale Progetto Organizzativo della Procura (ed anche in quello adottato per il quadriennio 2026-2029), il Procuratore assegna gli affari ai Magistrati (Sostituti ovvero sé stesso) secondo i criteri analiticamente stabiliti dal Progetto Organizzativo e non essendo supportata tale iniziale assegnazione dall’attuale versione di APP (nonostante reiterate richieste), lo

scrivente Procuratore (o il Facente Funzione) continuerà ad adottare il provvedimento cartaceo di assegnazione dell'affare (con indicazione del P.M., del Gruppo di Lavoro Specialistico ovvero della qualità di Affare Penale Generale),

- quindi la c.n.r. cartacea con detta assegnazione verrà passata dal personale amministrativo (Unità scarico e iscrizioni c.n.r./Segreterie Assistenza P.M.) al P.M. assegnatario che compilerà la consueta nota d'iscrizione cartacea, per agevolare sia il personale amministrativo (di regola l'Ufficio scarico e iscrizioni c.n.r., che provvederà ad *allineare* dette indicazioni a quanto già in APP) sia lo stesso P.M. nella redazione telematica della nota d'iscrizione (che verrà quindi posposta dal sistema già, per quanto consente in questa fase APP, con le indicazioni del P.M. assegnatario);

- la c.n.r. cartacea verrà quindi passata, con il provvedimento di assegnazione e la nota di iscrizione compilata dal P.M., al personale amministrativo (Ufficio scarico e iscrizioni c.n.r./Segr. Ass. P.M.) che tramite APP assegnerà formalmente la c.n.r. a detto P.M. e *allineerà* per quanto possibile i dati presenti in APP alla nota cartacea del P.M.;

- il personale amministrativo passerà quindi la c.n.r. al P.M. titolare che provvederà alla formale iscrizione telematica del procedimento tramite APP con conseguente restituzione al personale amministrativo (Ufficio Scarico e Iscrizioni/Segr. Ass. P.M.) per la *finalizzazione* e la stampa della copertina.

Rilevato che per tutto il 2025 sono stati numerosissimi gli episodi di malfunzionamento dell'applicazione APP, che hanno costretto la Procura ad attendere anche molti giorni per la risoluzione delle problematiche, all'esito di richieste di intervento all'*assistenza*.

Ritenuto in particolare che persiste il **serio pericolo** che *blocchi fatali* di APP possano interrompere e comunque compromettere l'attività giudiziaria, necessariamente tempestiva, dell'Ufficio, sia del Magistrato in Turno Esterno, in occasione di **arresti** da trattare con rito Direttissimo caratterizzato da termini ristrettissimi (*ad horas*), sia degli adempimenti comunque conseguenti agli arresti, fermi, perquisizioni e sequestri, sia ancora delle attività di esercizio dell'azione penale in fascicoli con misure in atto e quindi con il conseguente decorrere dei termini di fase di scadenza delle misure, di tal che appare essenziale provvedere sin d'ora, ex art. 175 bis, comma 4 c.p.p., in analogia con quanto già disposto nell'ordine di servizio dd. 2.4.2025, come riportato in parte dispositiva.

Ritenuto, più ampiamente, che, in ogni situazione nella quale sia comunque urgente procedere all'iscrizione di un procedimento o ad altri atti improcrastinabili (si pensi ad un fascicolo di *codice rosso* da trasmettere urgentemente ad altro ufficio per competenza, ovvero da iscrivere senza ritardo per conferire delega urgentissima; si pensi ad un'indagine per omicidio con attività tecnica che deve partire urgentemente e quindi il procedimento va comunque iscritto quanto prima) e l'applicativo APP manifesti malfunzionamenti nella fase dell'iscrizione ovvero in ogni altra fase, comunque il P.M. titolare potrà procedere ad iscrizione tramite S.I.C.P. (sempre documentando con idonei *screenshot*) così come ad adottare provvedimenti in modalità non telematica, così come, parimenti, il personale amministrativo potrà procedere nel caso in cui detti *blocchi fatali* di funzionamento si presentino nella fase successiva all'adozione dei provvedimenti digitale, o meno, da parte del P.M., integrando anche tutte dette ipotesi casi di malfunzionamento ex art. 175 bis, comma 4 c.p.p.

Ritenuto, inoltre che, ancora, in ogni caso nel quale urge emettere provvedimento di esercizio dell'azione penale, di richiesta cautelare, di sequestro/perquisizione ovvero altro atto e l'applicativo APP manifesti reiterati malfunzionamenti nel momento della redazione dell'atto, *dell'apposizione* della firma digitale dello stesso e/o del deposito tramite APP dell'atto definitorio, il P.M. potrà procedere redigendo l'atto e firmandolo analogicamente ed analogamente la Segreteria potrà, acquisirlo, lavorarlo e trasmetterlo/comunicarlo/depositarlo tramite SICIP, integrando anche dette ipotesi casi di malfunzionamento ex art. 175 bis, comma 4 c.p.p.;

Ritenuto, infine, che analogamente ed in via generale va disposta la possibilità, ex art. 175 bis, comma 4° c.p.p., di procedere analogicamente/tramite SICIP nel caso in cui si verificano reiterati malfunzionamenti di APP che non consentano di *finalizzare* in **tempi ragionevoli/accettabili** richieste di definizione del procedimento e Richieste in materia cautelare (Personale e/o Reale), o altro atto d'indagine.

P.Q.M.

Il Procuratore,

**dispone**

- a) sino al 31.3.2026 potrà avvenire sia con modalità cartacea, che con modalità telematica il deposito da parte degli Uffici della Procura di atti, documenti, richieste e memorie relativi a procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo VI (**Impugnazioni Misure Cautelari Personali**), e libro IV, titolo II, capo II (**Impugnazioni Misure Cautelari Reali**) nonché di quelli relativi alle **impugnazioni in materia di sequestro probatorio**;
- b) sino al 30.6.2026 potrà avvenire sia con modalità cartacea, che con modalità telematica il deposito da parte degli Uffici della Procura di atti, documenti, richieste relativi a tutte le tipologie di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni;
- c) sino al 31.12.2026 (salva auspicata proroga da parte del Ministero) avverrà con modalità analogica il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte degli Uffici della Procura nei procedimenti in materia di misure di prevenzione, ed in quelli di cui al libro X (Esecuzioni) e XI (Rogatorie e affini);
- d) dall'1.1.2026 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nelle fasi e nei procedimenti diversi da quelli di cui alle lettere che precedono deve avvenire **esclusivamente con modalità telematica**;

in particolare dette tipologie di atti/depositi vanno depositate *“nel fascicolo tramite APP e ... le Segreterie dovranno provvedere alla lavorazione, trasmissione ad altri Uffici, notifica, ecc. solo attraverso il flusso telematico di APP/REGWEB ...gli atti depositati in APP continueranno ad essere stampati e inseriti nei fascicoli analogici, i quali però dovranno intendersi, per gli atti firmati dal PM a partire al 01.01.2026, alla stregua di copie degli originali presenti in APP; pertanto, per tutti i provvedimenti depositati in APP a far data dal 01.01.2026, la lavorazione da parte della Segreteria dovrà essere eseguita esclusivamente in via telematica, non potendo procedersi alla stampa e deposito in cartaceo”* (ad esempio, una richiesta di convalida arresto e contestuale misura cautelare va esclusivamente trasmessa all'Ufficio GIP tramite APP e solo successivamente stampata in modo che da detta stampa risulti anche il timbro digitale di “ricevuto in data... alle ore.....” da parte dell'Ufficio GIP, timbro che viene generato automaticamente dal sistema);

Ancora *“In caso di provvedimenti redatti su supporto cartaceo e da depositare ad altro Ufficio, gli stessi dovranno essere scansionati e caricati nel fascicolo digitale in APP usando la funzione “CARICA DOCUMENTI E ATTI DELLE PARTI O DEGLI AUSILIARI”, presente nella schermata della Scheda fascicolo in alto a destra, sotto la voce “ALTRE AZIONI”, seguendo la procedura guidata, e all'esito comunicati telematicamente all'Ufficio di destinazione”*;

**dispone, altresì,**

**relativamente alle iscrizioni** quanto segue:

- ogni c.n.r. (o seguito, etc.) verrà comunque stampata dal personale amministrativo (Ufficio Scarico e Iscrizioni c.n.r./Segreterie Assistenza Magistrati), deputato allo scarico della “corrispondenza penale”, dal Portale N.d.R. e dal Portale Difensori, dall'applicativo APP e, dopo esser stata validata, verrà passata allo scrivente Procuratore (o al Sostituto F.F. in caso di assenza dello scrivente);
- il Procuratore continuerà a compilare il provvedimento cartaceo di assegnazione dell'affare (con indicazione del P.M., del Gruppo di Lavoro Specialistico ovvero della qualità di Affare Penale Generale) secondo i criteri del vigente Progetto Organizzativo; detta modalità di assegnazione analogica è l'inevitabile e logica conseguenza del palese malfunzionamento del sistema informatico applicativo APP, siccome incompatibile con l'attuale organizzazione dell'Ufficio prevista dal Progetto Organizzativo in punto assegnazione degli affari ai magistrati in servizio e, pertanto, detta disciplina della fase di assegnazione, vale anche come provvedimento ex art. 175 bis, comma 4 c.p.p., quale attestazione/certificazione di detto malfunzionamento;
- quindi la c.n.r. cartacea, con detta nota di assegnazione firmata dal Procuratore, verrà passata dal personale amministrativo (Unità scarico e iscrizioni c.n.r./Segreterie Assistenza P.M.) al P.M. assegnatario che provvederà (evidentemente previa valutazione degli atti) a compilare la consueta nota d'iscrizione cartacea, per agevolare sia il personale amministrativo (di regola l'Ufficio Scarico e Iscrizioni c.n.r.), sia lo stesso P.M. nella redazione telematica della nota d'iscrizione (che verrà quindi posposta dal sistema già, per quanto consente in questa fase APP, con le indicazioni del P.M. assegnatario);
- la c.n.r. cartacea verrà quindi passata nuovamente, con la nota di assegnazione del Procuratore e la nota di iscrizione cartacea del P.M. assegnatario al personale amministrativo (Ufficio Scarico e Iscrizioni c.n.r./Segr. Ass. P.M.) che tramite APP assegnerà formalmente la c.n.r. a detto P.M. e provvederà ad *allineare*, per quanto possibile, i dati presenti in APP alla nota cartacea del P.M.;

- da detto personale amministrativo la c.n.r. cartacea (e note Procuratore e P.M.) tornerà quindi al P.M. titolare che redigerà, o approverà la nota di iscrizione redatta digitalmente, in/con APP e la firmerà digitalmente (firma digitale remota);

- quindi il personale amministrativo (Ufficio Scarico e Iscrizioni c.n.r./Segr. Ass. Mag.) procederà a *finalizzare* l'iscrizione dell'affare in APP, indicizzare il fascicolo e inserire casellari e anagrafici;

- quanto alle c.n.r. provenienti da canali diversi da Portale N.d.R. e Portale Difensori, ovverosia ad es. quelle depositate su originale cartaceo direttamente in Procura da parte dei querelanti o quelle trasmesse tramite p.e.c. o *protocollo/scripta*, per la loro iscrizione tramite APP dovrà essere prima creato dal personale amministrativo (Ufficio Scarico e Iscrizioni c.n.r./Segr. Ass. Mag.), utilizzando il canale "UFFICIO" la corrispondente Annotazione Preliminare, sulla scorta dei dati indicati nella nota di iscrizione cartacea del P.M. assegnatario; quindi la stessa verrà trasmessa da detto personale amministrativo al P.M. titolare che procederà alla redazione telematica della nota di iscrizione tramite APP, firmandola e depositandola digitalmente; dopodiché lo stesso personale amministrativo nella fase di *finalizzazione* dell'iscrizione completata l'iscrizione in APP. dovrà scansionare la c.n.r. cartacea con i relativi allegati, acquisendola in APP, al fascicolo digitale, utilizzando la *funzione* "CARICA DOCUMENTI E ATTI DELLE PARTI O DEGLI AUSILIARI", presente nella schermata della Scheda fascicolo in alto a destra, sotto la voce "ALTRE AZIONI", seguendo la procedura guidata;

- ovviamente tutte le c.n.r. di pertinenza del Magistrato di Turno Esterno, secondo il vigente Progetto Organizzativo (arresti, sequestri, deceduti, etc.), verranno stampate dal personale amministrativo dal Portale N.d.R. e passate direttamente al P.M. di Turno e non al Procuratore, dovendosi considerarsi assegnate al P.M. di Turno Esterno senza provvedimento *ad hoc* del Procuratore, valendo in luogo dello stesso il combinato disposto del Progetto Organizzativo e del calendario dei Turni Esterni di Reperibilità firmato dallo scrivente; vale per il resto dell'attività d'iscrizione quanto sopra disposto per le c.n.r. assegnate dal Procuratore; con riferimento alle iscrizioni dei fascicoli del "Turno Esterno" gli addetti all'Ufficio Scarico e Iscrizioni c.n.r. sono fermamente invitati a coordinarsi ed interloquire direttamente (anche via telefono) con il P.M. di turno, avvisandolo il prima possibile delle c.n.r. urgenti pervenute e dell'evasione in tempo reale degli adempimenti di loro competenza in modo da consentire allo stesso quelli (sempre urgenti) di sua pertinenza;

**dispone, ancora** quanto segue, **integrando sicuri casi di malfunzionamento** tutte le ipotesi di serio pericolo di blocchi fatali di APP, le situazioni nelle quali è comunque urgente procedere ad iscrizione o ad atti/attività improcrastinabili, le situazioni nelle quali urge emettere provvedimento di esercizio dell'azione penale, le situazioni di disfunzione/guasto/anomalia/funzionamento errato di APP che non consentano di *finalizzare* in **tempi ragionevoli/accettabili** Richieste di definizione del procedimento e Richieste in materia cautelare (Personale e/o Reale), meglio descritte in motivazione alla quale si rinvia, e valendo quindi il presente atto quale attestazione di malfunzionamento dell'applicativo informatico APP, ex art. 175 bis c.p.p.:

- nell'eventualità in cui, nel corso della trattazione di un procedimento nella fase di iscrizione, redazione, *apposizione* della firma, deposito degli atti del P.M. inerenti la presentazione dell'arrestato innanzi al Giudice del dibattimento per la convalida ed il contestuale giudizio (si rammenta il termine massimo di 48 ore dall'arresto) il magistrato del P.M. o il personale amministrativo si trovino ostacolati da reiterati malfunzionamenti di APP (peraltro facilmente documentabili effettuando uno *screenshot* dello schermo --- ad es. utilizzando il tasto Stamp, ma vi sono anche altre modalità---) il P.M. interessato, dandone atto nel provvedimento, procederà alle attività urgenti quali iscrizioni tramite SICP e non APP, alla redazione di atti in modalità analogica con relativa firma anche manuale, anziché con modalità informatica su APP, al deposito analogico/SICP, anziché tramite APP; in particolare il personale di Segreteria, per i malfunzionamenti interessanti la fase di acquisizione, lavorazione, trasmissione/comunicazione/deposito dell'atto digitale del P.M., procederà in via analogica/con SICP;

- analogamente il P.M. ed il personale amministrativo, qualora nel corso della gestione di un procedimento con atti urgenti quali arresti, fermi, perquisizioni o sequestri da convalidare entro i noti termini di rito si verificano reiterati problemi di funzionamento di APP nella fase di iscrizione, procederanno in particolare all'iscrizione con SICP, anziché APP;

- in ogni altra situazione nella quale urge procedere all'iscrizione di un procedimento e l'applicativo APP manifesti reiterati malfunzionamenti proprio nella fase dell'iscrizione, comunque il P.M. titolare disporrà che si proceda ad iscrizione tramite S.I.C.P. (sempre documentando i malfunzionamenti con idonei *screenshot*); analogamente procederà il personale di segreteria nel caso in cui i malfunzionamenti reiterati si verificano nelle attività successive alla firma della nota d'iscrizione digitale del P.M.;

- in ogni caso nel quale urge emettere provvedimento di Esercizio dell'Azione Penale, di Richiesta di Misure Cautelari (Reali o Personali) o di Definizione del procedimento e l'applicativo APP manifesti reiterati malfunzionamenti (sempre da documentare con idonei *screenshot*) nel momento della redazione dell'atto, dell'*apposizione* della firma digitale dello stesso e/o del deposito tramite APP dell'atto definitorio, il P.M. procederà redigendo l'atto e firmandolo analogicamente e la Segreteria lo depositerà tramite SICIP; parimenti ove il personale di segreteria riscontrasse malfunzionamenti reiterati nella fase di acquisizione, lavorazione e trasmissione/comunicazione/deposito dell'atto digitale del P.M., procederà tramite via analogica/SICIP;

- ancora, nei casi in cui per reiterati malfunzionamenti di APP (sempre documentandoli con idonei *screenshot*) non si riesca a *finalizzare* in tempi **ragionevoli/accettabili**, atti d'indagine o atti propedeutici alla Definizione dei Procedimenti, Richieste definitorie, Richieste Cautelari, Sequestri, Perquisizioni, il magistrato ed il personale di segreteria, previa documentazione come sopra indicato del malfunzionamento, procederanno in via analogica/con SICIP.

- le disposizioni di cui ai capoversi che precedono valgono per ogni atti attività di redazione, firma, deposito e notifica inerenti a tutte le tipologie di atti/attività previste dalla lett. d) che precede (per i quali è stata esclusa dal 1.1.2026 la possibilità del c.d. "doppio binario");

- parimenti le disposizioni di cui ai capoversi che precedono valgono per ogni atti attività di redazione, firma, deposito e notifica inerenti a tutte le tipologie di atti/attività previste dalla lett. a) che precede a decorrere dal 1.4.2026; dalla lettera b) a decorrere dal 1.7.2026; dalla lettera c) a decorrere dall'1.1.2027;

**ancora, integrando sicuri casi malfunzionamento, generalizzato e rilevabile sin d'ora, e valendo quindi anche sui due punti trattati di seguito il presente atto quale attestazione di malfunzionamento dell'applicativo informatico APP, ex art. 175 bis c.p.p.:**

A) "l'assenza di un "separatore" che consenta di selezionare gli atti tra i file PDF presenti nel fascicolo telematico in APP, per la successiva comunicazione ad altro Ufficio, in particolare nelle fasi di formazione del fascicolo ex art. 431 c.p.p., di produzione documentale, di selezione degli atti da trasmettere a sostegno di richieste di misure cautelari ove diversi dall'intero fascicolo;

B) l'assenza di un depositato del cancelliere della Segreteria del P.M. (analogo all'esistente depositato sul decreto di citazione a giudizio) sui decreti del P.M. di convalida della perquisizione e/o del sequestro d'iniziativa della p.g.; peraltro nel caso di specie viene "in aiuto" lo stesso applicativo APP, che comunque attesta il momento di "firma" e "deposito in Segreteria P.M." del provvedimento di convalida quando il P.M. appone, telematicamente, la propria firma digitale remota (con la modalità contestuale "firma e deposita");

**dispone** pertanto che, in attesa di adeguamenti dell'applicativo APP:

quanto al punto A) gli atti verranno trasmessi in modalità analogica (cartacea), specie: a) nella fase di formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p., b) a sostegno di richieste cautelari (peraltro la richiesta va invece ovviamente depositata telematicamente), c) in occasione della produzione documentale nel corso dei giudizi o di qualsivoglia subprocedimento;

quanto al punto B) vale quale attestazione di deposito in Segreteria del decreto di convalida del P.M. proprio l'attestazione di "firmato e depositato" (con relativa data e ora) inerente l'apposizione della firma digitale remota da parte del P.M. operante;

**ancora:**

- considerato che la modalità esclusivamente telematica del deposito di atti in materia di impugnazioni di misure cautelari (e di sequestro probatorio) entrerà (salvo ulteriore rinvio) in vigore il 1.4.2026, il Magrif, gli altri Magistrati e il personale amministrativo sono invitati a testare il programma APP non appena disponibili gli aggiornamenti dello stesso per detta fase processuale;

- parimenti, visto che la modalità esclusivamente telematica del deposito di atti in materia di intercettazione entrerà in vigore il 1.7.2026, il Magrif, gli altri Magistrati e il personale amministrativo sono invitati a testare il programma APP non appena disponibili gli aggiornamenti dello stesso per detta fase processuale;

- i Magistrati Togati, i V.P.O., il personale amministrativo e il personale di p.g. (Sezione e Aggregati) sono pregati di far tesoro della preziosa indicazione del MAGRIF circa l'esistenza di vademecum per l'utilizzo di APP ---suddivisi per tipologia di attività, provvedimenti e personale operante--- (Portale Helpdesk Giustizia, sezione "Informazioni Utili") e di altro materiale utile sul link distrettuale del progetto TOJ: (<https://mingiustizia.sharepoint.com/sites/ProgettoTOJTrieste/SitePages/ITHelpdeskHome.aspx>)


Con riserva di integrazioni e correzioni all'esito della verifica della funzionalità delle direttive di cui sopra con l'operatività di APP e le esigenze di funzionalità ed efficienza dell'attività giudiziaria dell'Ufficio.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

Si comunichi ai destinatari sopra indicati e si **inoltri** copia al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Applicativi.

Gorizia, 7.1.2026

Il Procuratore della Repubblica  
Massimo De Bortoli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Massimo De Bortoli', written over the printed name.



# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia

Prot. *9X* /2024 U.

Ai Colleghi Magistrati  
Al Personale Amministrativo  
Alle Sezioni di P.G.  
Al personale di p.g. aggregato

e per conoscenza  
A S.E. il Procuratore Generale  
presso la Corte d'Appello di Trieste

**OGGETTO:** Entrata in vigore di APP – Applicativo Processo Penale a decorrere dal 14.1.2024

Si rappresenta che, atteso il contenuto del D.M. 29.12.2023 n° 217 (pubblicato sulla G.U. del 30.12.2023), ed in particolare quanto disposto dall'art. 3, a decorrere dal 14.1.2024 (domenica) entrerà in vigore il c.d. *doppio binario cartaceo e/o telematico* nella trattazione dei procedimenti in fase di indagini preliminari, salvo in punto archiviazioni mod. 21 e mod 44 Giudice Unico e richiesta di riapertura delle indagini, per le quali è prevista la trattazione in via esclusivamente telematica.

Infatti, per quanto qui interessa, i seguenti incisi dell'art. 3 cit. recitano testualmente:

“1. ...durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111-bis del codice di procedura penale nei seguenti uffici giudiziari penali:  
a) procura della Repubblica presso il tribunale...

7. ...il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche”.

Pertanto, a decorrere dal 14.1.2024 quantomeno la fase di archiviazione dei procedimenti a Mod. 21 e Mod. 44 Giudice Unico dovrà seguire esclusivamente la **modalità telematica**, di tal ché anche per i procedimenti iscritti prima di detta data con solo fascicolo cartaceo, la richiesta di archiviazione ed i conseguenti atti andranno formati/redatti **esclusivamente in modalità telematica e firmati esclusivamente con firma digitale remota**. Peraltro, per assicurare la completezza materiale del fascicolo cartaceo si dispone sin d'ora la stampa degli atti formati telematicamente in APP ed il loro inserimento nel fascicolo cartaceo.

Analogamente, per quanto sopra esposto, ogni eventuale richiesta di riapertura delle indagini potrà essere formulata ed avanzata esclusivamente in modalità telematica.

Sino a nuove disposizioni e considerato che l'applicativo APP presenta serissimi problemi di malfunzionamento e non si concilia con l'attuale organizzazione di questo Ufficio di Procura ---consacrata nel vigente Progetto Organizzativo--- (a cominciare dall'impraticabilità del primo esame di tutte le c.n.r da parte dello scrivente Procuratore e conseguente attribuzione della c.n.r. al P.M. di turno posta ordinaria ovvero ai Gruppi Specialistici e relativi P.M.), **per tutto il resto si continuerà con la gestione dei procedimenti in modalità cartacea**, fatta salva la prosecuzione delle opportune sperimentazioni, sotto la supervisione del MAGRIF dott.ssa Ilaria Iozzi, per acquisire dimestichezza con la piattaforma A.P.P., e gli auspicati aggiornamenti/miglioramenti della stessa, nei vari passaggi della fase delle indagini preliminari.

Gorizia, 12.1.2024



Il Procuratore della Repubblica  
Massimo De Bortoli



# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia

Prot. 9 /2024<sup>5</sup> U.

Ai Colleghi Magistrati  
Al Personale Amministrativo  
Alle Sezioni di P.G.  
Al personale di p.g. aggregato

e per conoscenza  
A S.E. il Procuratore Generale  
presso la Corte d'Appello di Trieste

**OGGETTO: Obbligatorietà del deposito di atti in via esclusivamente telematica (APP – Applicativo Processo Penale) a decorrere dal 1.12.2025 e dal 1.4.2025.**

Premesso che nella G.U. n° 304 del 30.12.2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia dd. 27.12.2024, n° 206, 217, che ha sostituito, nuovamente, l'art. 3 del Decreto Ministeriale 29.12.2023, n° 217 (in materia di processo penale telematico).

In particolare, per quanto d'interesse per il presente ordine di servizio, il novellato art. 3 recita testualmente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime).

1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) Procura europea;

c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;

d) tribunale ordinario;

e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale

...".  
In particolare, a decorrere dall'1.1.2025, per il combinato disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 novellato, il doppio binario cartaceo e/o telematico è escluso, oltre che per il procedimento di archiviazione e per la riapertura delle indagini preliminari, anche per i depositi di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti di cui all'Udienza Preliminare, all'Applicazione della Pena su Richiesta delle Parti (art. 444 e ss.), al Procedimento per Decreto (Decreto Penale), alla Messa alla Prova (MAP) ed al procedimento ordinario monocratico azionato con la richiesta di Decreto di Citazione Diretta a Giudizio ---artt. 552 e ss. c.p.p. ---

Per il novellato comma 4 dell'art. 3 cit., il *doppio binario cartaceo/telematico* sino al 31.3.2025 è ammesso per le iscrizioni delle notizie di reato nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. ed inoltre per i depositi di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di rito abbreviato, direttissimo ed immediato; ergo dal 1.4.2025 anche per le iscrizioni nel registro degli indagati e per i tre residuali riti alternativi appena menzionati, sarà obbligatoria la sola *modalità telematica*.

Tutto quanto sopra premesso si dispone quanto segue:

- a) dall'1.1.2025 il deposito da parte della Procura di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui al libro V, Titolo IX (Udienza Preliminare), Libro VI, titoli II (Applicazione Pena), V (Decreto Penale di Condanna) e V bis (Messa Alla Prova) c.p.p. dovrà avvenire **esclusivamente con modalità telematica**;
- b) sino al 31.3.2025 il deposito da parte della Procura di atti, documenti, richieste e memorie relativi a procedimenti di cui al libro VI, titoli I (Abbreviato), III (Direttissimo) e IV (Immediato) c.p.p. potrà avvenire sia con *modalità cartacea*, che con *modalità telematica*;
- c) dall'1.4.2025 il deposito da parte della Procura di atti, documenti, richieste e memorie relativi a procedimenti di cui al libro VI, titoli I (Abbreviato), III (Direttissimo) e IV (Immediato) dovrà avvenire **esclusivamente con modalità telematica**;
- d) sino al 31.12.2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti relativi al libro IV del c.p.p., ovvero sia in materia di misure cautelari, personali e reali, ed alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, potrà avvenire sia con *modalità cartacea* che con *modalità telematica*;
- e) dall'1.1.2026 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti relativi al libro IV del c.p.p., ovvero sia in materia di misure cautelari, personali e reali, ed alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, dovrà avvenire **esclusivamente con modalità telematica**;
- f) sino al 31.3.2025 le iscrizioni delle notizie di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. avverrà **esclusivamente con modalità NON telematica**; per il periodo successivo all'1.4.2025 seguirà ulteriore provvedimento, previa verifica della compatibilità con il vigente Progetto Organizzativo della gestione dell'attività *de qua* in modalità **esclusivamente telematica**;
- g) il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. ed a quello di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. (procedimenti a Mod. 21 e Mod. 44 Giudice Unico) continuerà ad avvenire **esclusivamente con modalità telematica**;
- g) come da indicazione del MAGRIF dott.ssa Giulia Capella gli atti dei Magistrati (tranne le richieste di archiviazione), dovranno essere redatti esternamente ad APP senza utilizzare il "modellatore" di APP (in quanto i modelli predisposti in APP sono *afflitti* da numerosi errori e non aggiornati alla normativa vigente) e quindi salvati in formato PDF, caricati e firmati con firma digitale remota in APP;
- h) per assicurare la completezza materiale del fascicolo cartaceo gli atti formati telematicamente e comunque firmati con firma digitale remota dovranno essere stampati ed inseriti nel fascicolo cartaceo.

Con riserva di integrazioni e correzioni .

Il presente Ordine di Servizio ha immediata efficacia.

Gorizia, 2.1.2025

Il Procuratore della Repubblica  
Massimo De Bortoli





# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia

Prot. 1100/2025 U.

Ai Colleghi Magistrati  
Al Personale Amministrativo  
Alle Sezioni di P.G.  
Al personale di p.g. aggregato

e per conoscenza

Al Procuratore Generale  
presso la Corte d'Appello di

TRIESTE

Al Presidente del Tribunale di

GORIZIA

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di

GORIZIA

**OGGETTO: Obbligatorietà del deposito di atti in via esclusivamente telematica (APP – Applicativo Processo Penale) - decorrenza dal 1.4.2025 - Iscrizioni.**

Premesso che, a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero della Giustizia dd. 27.12.2024, n° 217, che ha sostituito l'art. 3 del Decreto Ministeriale 29.12.2023, n° 217 (in materia di processo penale telematico), lo scrivente Procuratore ha adottato il provvedimento dd. 2.1.2025, n° 9/2025 Prot. (all. 1).

Detto provvedimento disponeva, tra l'altro che:

“...”

b) sino al 31.3.2025 il deposito da parte della Procura di atti, documenti, richieste e memorie relativi a procedimenti di cui al libro VI, titoli I (Abbreviato), III (Direttissimo) e IV (Immediato) c.p.p. potrà avvenire sia con modalità cartacea, che con modalità telematica;

c) dall'1.4.2025 il deposito da parte della Procura di atti, documenti, richieste e memorie relativi a procedimenti di cui al libro VI, titoli I (Abbreviato), III (Direttissimo) e IV (Immediato) dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica;

d) sino al 31.12.2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti relativi al libro IV del c.p.p., ovvero sia in materia di misure cautelari, personali e reali, ed alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, potrà avvenire sia con modalità cartacea che con modalità telematica;

e) dall'1.1.2026 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti relativi al libro IV del c.p.p., ovvero sia in materia di misure cautelari, personali e reali, ed alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica;

f) sino al 31.3.2025 le iscrizioni delle notizie di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. avverrà esclusivamente con modalità NON telematica; per il periodo successivo all'1.4.2025 seguirà ulteriore provvedimento, previa verifica della compatibilità con il vigente Progetto Organizzativo della gestione dell'attività de qua in modalità esclusivamente telematica;

“...”

Premesso che, con riferimento alla scadenza dell'1.4.2025, non sono intervenuti provvedimenti di proroga del c.d. *doppio binario*, soprattutto in relazione all'iscrizione delle notizie di reato, argomento sul quale lo scrivente il 2.1.2025 si era riservato di valutare la compatibilità, anche alla luce degli auspicati aggiornamenti, dell'applicativo APP con il vigente Progetto.

Premesso, altresì, che:

- nell'attuale Progetto Organizzativo della Procura (ed anche in quello adottato per il quadriennio 2026-2029), il Procuratore assegna gli affari ai Magistrati (Sostituti ovvero sé stesso) secondo i criteri analiticamente stabiliti dal Progetto Organizzativo;

- quindi il Procuratore (o il Facente Funzione) adotta il provvedimento cartaceo di assegnazione dell'affare (con indicazione del P.M., del Gruppo di Lavoro Specialistico ovvero della qualità di Affare Penale Generale) e la c.n.r. viene immediatamente passata al magistrato assegnatario che, con solerzia, redige il decreto d'iscrizione (cartaceo) del procedimento e lo firma, per poi essere eseguito a S.I.C.P. dal personale amministrativo;

- la valutazione delle c.n.r. per l'individuazione della loro pertinenza a materia specialistica (GRUPPI) o generica (Affari Penali Generali), ovvero per riconoscerne la connessione con procedimenti già assegnati ad un magistrato, è attività precipuamente giudiziaria ed in questo Ufficio è riservata al Procuratore (o al Sostituto Facente Funzione che lo sostituisce in caso di assenza per ferie o impedimento) e non può essere devoluta quindi al personale amministrativo, come sembra contemplare qualche opzione dell'attuale versione di APP, né può accettarsi che, per le rigidità di APP (anche nell'attuale versione) debba essere modificato il Progetto Organizzativo, prevedendo necessariamente che sia il Procuratore ad iscrivere gli affari penali con contestuale assegnazione al magistrato titolare;

- l'attuale versione di APP, in particolare, prevede che le notizie di reato provenienti da Portale Ndr e Portale Difensori, vengano scaricate e validate dal personale amministrativo dal canale "annotazioni preliminari" e dallo stesso *assegnate/attribuite* a magistrato che poi provvede a redigere il provvedimento di assegnazione-iscrizione;

- pertanto è giocoforza disporre nel presente atto che l'assegnazione delle c.n.r./degli affari penali continui ad essere disposta dal Procuratore al di fuori dell'*ambiente* APP, con provvedimento analogico/cartaceo, proprio in quanto APP non contempla (ancora) detta assegnazione, distinta dal provvedimento di iscrizione, con provvedimento nativo digitale, e firma digitale in ambiente APP da parte del Procuratore (o altro magistrato F.F.);

- peraltro, all'esito delle sperimentazioni dell'attività di iscrizione delle c.n.r. effettuate con la fattiva partecipazione del MAGRIF dello scrivente e del personale amministrativo attualmente preposto allo scarico delle cnr dai Portali N.d.R. e Difensori ed all'iscrizione degli affari, è risultato possibile (seppur irragionevolmente farraginoso) procedere all'attività di iscrizione delle c.n.r. con modalità telematica tramite l'applicativo APP, con redazione e firma digitale dell'atto di iscrizione, secondo la seguente procedura, provvisoria e suscettibile in futuro di revisione:

- ogni c.n.r. (o seguito, etc.) verrà comunque stampata dal personale amministrativo deputato allo scarico della "corrispondenza penale" dal Portale N.d.R. e dal Portale Difensori dall'applicativo APP e dopo esser stata validata, verrà passata allo scrivente Procuratore (o al Sostituto F.F. in caso di assenza dello scrivente);

- il Procuratore, compilando il modulo adottato dell'Ufficio, attribuirà al magistrato assegnatario (indicando il Gruppo di Lavoro o "Affari Penali Generali") l'affare/c.n.r., ovviamente nel rispetto dei criteri del vigente Progetto Organizzativo; detta modalità di assegnazione analogica è l'inevitabile e logica conseguenza del palese malfunzionamento del sistema informatico applicativo APP, siccome incompatibile con l'attuale organizzazione dell'Ufficio, prevista dal Progetto Organizzativo in punto assegnazione degli affari ai magistrati in servizio e, pertanto, ove si dovesse ritenere che la previsione dell'obbligo di procedere all'iscrizione a mezzo APP dall'1.4.2025 riguardi anche l'assegnazione degli affari penali ---tesi per la verità non condivisibile atteso che l'assegnazione non è parte ontologicamente inscindibile dell'attività d'iscrizione e quindi può, come nel nostro Ufficio, esserne scissa---, la disciplina della fase di assegnazione, disposta nel presente atto, vale anche come provvedimento dello scrivente Procuratore ex art. 175 bis, comma 4 c.p.p., quale attestazione/certificazione di detto malfunzionamento (dall'1.4.2025 e sino alla risoluzione del segnalato malfunzionamento ---nuovi aggiornamenti APP che contemplino la possibilità per il Procuratore (o F.F.) di assegnare le c.n.r. senza doverle contestualmente iscrivere---);

- il personale amministrativo, tramite APP, sulla scorta del provvedimento analogico di assegnazione (a Gruppo/Affari Generali e P.M.) del Procuratore, attribuirà l'affare tramite APP al magistrato indicato dal Procuratore e *passerà il flusso di iscrizione* al P.M./all'Ufficio del P.M. assegnatario;

- il P.M. assegnatario, redigerà, o approverà la nota di iscrizione redatta in/con APP, e la firmerà digitalmente (firma digitale remota), annotando comunque sul modulo di iscrizione analogico in dotazione all'Ufficio le precisazioni, attualmente contemplate dalla nota d'iscrizione adottata dall'Ufficio (ad es. termine di prescrizione, procedimento prioritario, rito monocratico/collegiale, "riferire", se richiesto dal Procuratore, etc.);

- il personale amministrativo (Ufficio Iscrizioni/Segreterie Ass. Mag.) quindi procederà all'iscrizione dell'affare in APP, inserendo tutte le precisazioni e le caratteristiche del procedimento necessarie sempre tramite APP, se consentito, ovvero tramite S.I.C.P. (allo stato è in fase di verifica se e quali dati siano inseribili direttamente da APP ovvero possano essere implementati solo tramite S.I.C.P.);

- per le c.n.r. provenienti da canali diversi da Portale N.d.R. e Portale Difensori, ovverosia ad es. quelle su originale cartaceo depositate direttamente in Procura dai querelanti o quelle trasmesse tramite p.e.c. o *protocollo/scripta* ed i fascicoli trasmessi per competenza territoriale da altre Procure, prima dell'iscrizione si verificherà la possibilità di acquisizione in APP dall'apposito canale (Ufficio) della voce "Annotazioni Preliminari"; in caso di impossibilità o di non funzionamento del canale, si procederà all'iscrizione, come sino ad oggi, tramite SICP (anche in tale caso il presente atto vale quale attestazione di malfunzionamento dell'applicativo informatico ex art. 175 bis c.p.p.);

- ovviamente tutte le c.n.r. di pertinenza del Magistrato di Turno Esterno, secondo il vigente Progetto Organizzativo (arresti, sequestri, deceduti, etc.), verranno stampate dal personale amministrativo dal Portale N.d.R. tramite APP e passate al P.M. di Turno, assegnatario automatico in forza del Prog. Org., che provvederà a redigere nota di iscrizione firmata digitalmente e inoltrata tramite APP; per il prosieguo vale quanto sopra indicato per le c.n.r. ordinarie ---ovviamente la c.n.r. potrà essere assegnata direttamente al magistrato di Turno Esterno senza provvedimento *ad hoc* del Procuratore, valendo il combinato disposto del Progetto Organizzativo e del calendario dei Turni di Reperibilità Esterna firmato dallo scrivente---

Rilevato che il MAGRIF, gli altri magistrati ed il personale amministrativo delle Segreterie Assistenza Magistrati, nei primi tre mesi di redazione, firma, deposito, acquisizione e comunicazione/inoltro dei provvedimenti in ambiente APP hanno rappresentato allo scrivente numerosissimi episodi di malfunzionamento dell'applicazione, che hanno costretto la Procura ad attendere anche molti giorni per la risoluzione delle problematiche, all'esito di richieste di intervento all'*assistenza*;

Ritenuto il **serio pericolo** che *blocchi fatali* di APP possano interrompere l'attività giudiziaria dell'Ufficio, ed in particolare del magistrato in Turno Esterno, in occasione di **arresti** da trattare con rito Direttissimo caratterizzato da termini ristrettissimi (*ad horas*), rito per il quale, appunto, dall'1.4.2025 entra in vigore l'obbligo di redigere provvedimenti, firmarli e depositarli al Tribunale solo con applicativo APP;

Ritenuto altresì che detto **serio pericolo** di *blocchi fatali* di APP riguarda dall'1.4.2025 anche le attività conseguenti agli arresti, fermi, perquisizioni e sequestri, posto che l'apertura dei relativi procedimenti presuppone l'iscrizione degli stessi, divenuta obbligatoria tramite l'applicativo APP, con pari rischio di non assolvere tempestivamente a tutti gli adempimenti di rito;

Ritenuto, altresì, che l'art. 175 bis, 4° comma c.p.p. riserva al dirigente dell'ufficio l'adozione del provvedimento di certificazione/attestazione e della comunicazione del malfunzionamento del sistema informatico (con indicazione della data, dell'ora di inizio e dell'ora di fine), che peraltro si ritiene possa essere adottato anche *pro futuro*, prevedendo precise condizioni e presupposti;

ciò detto, lo scrivente reputa, pertanto, opportuno provvedere, sin d'ora, ex art. 175 bis, comma 4 c.p.p., come riportato in parte dispositiva;

Ritenuto, più ampiamente, che, in ogni altra situazione nella quale è comunque urgente procedere all'iscrizione di un procedimento (si pensi ad un fascicolo di *codice rosso* da trasmettere urgentemente ad altro ufficio per competenza, ovvero da iscrivere senza ritardo per conferire delega urgentissima; si pensi ad un'indagine per omicidio con attività tecnica che deve partire urgentemente e quindi il procedimento va comunque iscritto quanto prima) e l'applicativo APP manifesti reiterati malfunzionamenti proprio nella fase dell'iscrizione, comunque il P.M. titolare potrà procedere ad iscrizione tramite S.I.C.P. (sempre documentando con idonei *screenshot*), così come il personale amministrativo nel caso in cui detti blocchi di funzionamento si verificino nella fase successiva all'adozione del provvedimento digitale da parte del P.M., integrando anche dette ipotesi casi di malfunzionamento ex art. 175 bis, comma 4 c.p.p.;

Ritenuto, inoltre che, ancora, in ogni caso nel quale urge emettere provvedimento di Richiesta di Giudizio Immediato e l'applicativo APP manifesti reiterati malfunzionamenti nel momento della redazione dell'atto, *dell'apposizione* della firma digitale dello stesso e/o del deposito tramite APP dell'atto definitivo, il P.M. potrà procedere redigendo l'atto e firmandolo analogicamente ed analogamente la Segreteria potrà, acquisirlo, lavorarlo e trasmetterlo/comunicarlo/depositarlo tramite SICP, integrando anche dette ipotesi casi di malfunzionamento ex art. 175 bis, comma 4 c.p.p.;

Ritenuto, infine, che analogamente ed in via generale va disposta la possibilità, ex art. 175 bis, comma 4° c.p.p., di procedere analogicamente/tramite SICP nel caso in cui si verificano reiterati malfunzionamenti di APP che non consentano di *finalizzare* in **tempi ragionevoli/accettabili** richieste di Applicazioni Pena, di Decreti Penali, di M.A.P., di Richieste di Rinvio a Giudizio al G.U.P. e di Decreti di Citazione per Udienza Predibattimentale;

P.Q.M.

Il Procuratore,

**ad integrazione dell'ordine di servizio n° 9/2025 Prot., dd. 2.1.2025 che si allega,**

**dispone, relativamente alle iscrizioni** quanto segue:

- ogni c.n.r. (o seguito, etc.) verrà comunque stampata dal personale amministrativo, deputato allo scarico della "corrispondenza penale", dal Portale N.d.R. e dal Portale Difensori, dall'applicativo APP e, dopo esser stata validata, verrà passata allo scrivente Procuratore (o al Sostituto F.F. in caso di assenza dello scrivente);
- il Procuratore, assegnerà, compilando il modulo in dotazione dell'Ufficio, al magistrato assegnatario (Gruppo di Lavoro o Affari Penali Generali) l'affare/c.n.r. nel rispetto dei criteri del vigente Progetto Organizzativo; detta modalità di assegnazione analogica è l'inevitabile e logica conseguenza del palese malfunzionamento del sistema informatico applicativo APP, siccome incompatibile con l'attuale organizzazione dell'Ufficio prevista dal Progetto Organizzativo in punto assegnazione degli affari ai magistrati in servizio e, pertanto, detta disciplina della fase di assegnazione, vale anche come provvedimento ex art. 175 bis, comma 4 c.p.p., quale attestazione/certificazione di detto malfunzionamento (dall'1.4.2025 sino alla risoluzione del segnalato malfunzionamento — da intendersi come nuovi aggiornamenti APP che contemplino la possibilità per il Procuratore (o F.F.) di assegnare le c.n.r. senza doverle anche contestualmente iscrivere---);
- il personale amministrativo, tramite APP, sulla scorta del provvedimento di assegnazione (a Gruppo/Affari Generali e P.M.) del Procuratore, attribuirà l'affare tramite APP al magistrato indicato dal Procuratore e *passerà il flusso di iscrizione* al P.M./alla Segreteria Ass. Mag. del P.M. assegnatario;
- il P.M. redigerà, o approverà la nota di iscrizione redatta digitalmente, in/con APP e la firmerà digitalmente (firma digitale remota), annotando comunque sul modulo di iscrizione analogico in dotazione all'Ufficio le precisazioni, attualmente contemplate dalla nota d'iscrizione adottata dall'Ufficio (ad es. termine di prescrizione, procedimento prioritario, rito monocratico/collegiale, "riferire" se richiesto dal Procuratore, etc.);
- il personale amministrativo (Ufficio Iscrizioni/Segreterie Ass. Mag.) quindi procederà a *finalizzare* l'iscrizione dell'affare in APP, inserendo tutte precisazioni e le caratteristiche del procedimento necessarie sempre tramite APP, se *consentito*, ovvero tramite S.I.C.P. (allo stato è in fase di verifica se e quali dati siano inseribili direttamente da APP ovvero possano essere implementati solo tramite S.I.C.P.);
- per le c.n.r. provenienti da canali diversi da Portale N.d.R. e Portale Difensori, ovverosia ad es. quelle depositate su originale cartaceo direttamente in Procura da parte dei querelanti o quelle trasmesse tramite p.e.c. o *protocollo/scripta* ed i fascicoli trasmessi per competenza territoriale da altre Procure, prima dell'iscrizione si verificherà la possibilità di acquisizione in APP dall'apposito canale (Ufficio) della voce "Annotazioni Preliminari"; nel caso detta operazione non risulti possibile, o in caso di non funzionamento idoneo del canale, si procederà all'iscrizione, come sino ad oggi, tramite SICP (anche in tali casi la presente vale quale attestazione di malfunzionamento dell'applicativo informatico ex art. 175 bis c.p.p.);
- ovviamente tutte le c.n.r. di pertinenza del Magistrato di Turno Esterno, secondo il vigente Progetto Organizzativo (arresti, sequestri, deceduti, etc.), verranno stampate dal personale amministrativo dal Portale N.d.R. tramite APP e passate al P.M. di Turno assegnatario automatico in forza del Prog. Org., che provvederà a redigere digitalmente nota di iscrizione firmata digitalmente e inoltrata tramite APP; per il prosieguo vale quanto sopra disposto per le c.n.r. ordinarie ---ovviamente in APP la c.n.r. potrà essere assegnata direttamente al magistrato di Turno Esterno senza provvedimento *ad hoc* del Procuratore, valendo il combinato disposto del Progetto Organizzativo e del calendario dei Turni Esterni di Reperibilità firmato dallo scrivente---

**dispone, altresì**, quanto segue, **integrando tutte le seguenti ipotesi casi di malfunzionamento e valendo quindi il presente atto quale attestazione di malfunzionamento dell'applicativo informatico APP, ex art. 175 bis c.p.p.:**

- nell'eventualità in cui, nel corso della trattazione di un procedimento con arresto da gestire con rito direttissimo di cui al Libro VI, Titolo III, nella fase di iscrizione, redazione, *apposizione* della firma, deposito degli atti del P.M. inerenti la presentazione dell'arrestato innanzi al Giudice del dibattimento per la convalida ed il contestuale giudizio (si rammenta il termine massimo di 48 ore dall'arresto) il magistrato del P.M. o il personale amministrativo si trovino ostacolati da improvvisi e reiterati malfunzionamenti di APP (peraltro facilmente documentabili effettuando uno *screenshot* dello schermo ---ad es. utilizzando il tasto Stamp, ma vi sono anche altre modalità---) il P.M. interessato, dandone atto nel provvedimento, procederà alle attività urgenti quali iscrizioni tramite SICIP e non APP, alla redazione di atti in modalità analogica con relativa firma anche manuale, anziché con modalità informatica su APP, al deposito analogico/SICIP, anziché tramite APP; in particolare il personale di segreteria, per i malfunzionamenti interessanti la fase di acquisizione, lavorazione, trasmissione/comunicazione/deposito dell'atto digitale del P.M., procederà in via analogica/con SICIP;
- analogamente il P.M. ed il personale amministrativo, qualora nel corso della gestione di un procedimento con atti urgenti quali arresti, fermi, perquisizioni o sequestri da convalidare entro i noti termini di rito si verificino reiterati problemi di funzionamento di APP nella fase di iscrizione, procederanno in particolare all'iscrizione con SICIP, anziché APP;
- in ogni altra situazione nella quale urge procedere all'iscrizione di un procedimento e l'applicativo APP manifesti reiterati malfunzionamenti proprio nella fase dell'iscrizione, comunque il P.M. titolare disporrà che si proceda ad iscrizione tramite S.I.C.P. (sempre documentando i malfunzionamenti con idonei *screenshot*); analogamente procederà il personale di segreteria nel caso in cui i malfunzionamenti reiterati si verificino nelle attività successive alla firma della nota d'iscrizione digitale del P.M.;
- in ogni caso nel quale urge emettere provvedimento di richiesta di Giudizio Immediato e l'applicativo APP manifesti reiterati malfunzionamenti nel momento della redazione dell'atto, dell'*apposizione* della firma digitale dello stesso e/o del deposito tramite APP dell'atto definitivo, il P.M. procederà redigendo l'atto e firmandolo analogicamente e la Segreteria lo depositerà tramite SICIP; parimenti ove il personale di segreteria riscontrasse malfunzionamenti reiterati nella fase di acquisizione, lavorazione e trasmissione/comunicazione/deposito dell'atto digitale del P.M., procederà tramite via analogica/SICIP;
- ancora, nei casi in cui per reiterati malfunzionamenti di APP non si riesca a *finalizzare* in tempi **ragionevoli/accettabili**, richieste di Applicazione Pena, di Decreti Penali, di M.A.P. di Richieste di Rinvio a Giudizio al G.I.P., e di Decreti di Citazione per l'Udienza Predibattimentale, il magistrato ed il personale di segreteria, previa documentazione come sopra indicato del malfunzionamento, procederanno in via analogica/con SICIP.

Con riserva di integrazioni e correzioni all'esito della verifica della funzionalità di dette direttive con l'operatività di APP e le esigenze di funzionalità ed efficienza dell'attività giudiziaria dell'Ufficio.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

Si comunichi ai destinatari sopra indicati e si **inoltri** copia al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Applicativi.

Gorizia, 2.4.2025

Il Procuratore della Repubblica  
Massimo De Bortoli

---

**Obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti in APP - L. 217/2023; DM 30.12.2025**

---

Da Giulia Capella <giulia.capella@giustizia.it>

Data ven 02/01/2026 18:18

A Marco Coceani <marco.coceani@giustizia.it>

Cc Massimo De Bortoli <massimo.debortoli@giustizia.it>

Gentilissimi,

in qualità di MAGRIF segnalo che a partire dalla data del 01.01.2026, in forza delle disposizioni della L. 217/2023 e del DM 30.12.2025 è venuta meno la possibilità di procedere al deposito di atti e documenti in via analogica (ossia tramite atto cartaceo con apposizione di timbro di pervenuto), **dovendosi provvedere esclusivamente in via telematica mediante sistema Document@ (ossia APP/REGWEB)**. Ciò significa che tutti i provvedimenti del PM (ad eccezione per il momento delle intercettazioni, inoltre atti al Tribunale del Riesame e opposizioni al sequestro probatorio) saranno d'ora in poi depositati nel fascicolo tramite APP e che per tale ragione le Segreterie dovranno provvedere alla lavorazione, trasmissione ad altri Uffici, notifica, ecc. solo attraverso il flusso telematico di APP/REGWEB. Ciò non comporterà (almeno per il prossimo futuro) l'abbandono dei fascicoli cartacei, sicchè gli atti depositati in APP continueranno ad essere stampati e inseriti nei fascicoli analogici, i quali però dovranno intendersi, per gli atti firmati dal PM a partire al 01.01.2026, alla stregua di copie degli originali presenti in APP; pertanto, **per tutti i provvedimenti depositati in APP a far data dal 01.01.2026, la lavorazione da parte della Segreteria dovrà essere eseguita esclusivamente in via telematica, non potendo procedersi alla stampa e deposito in cartaceo** (ad esempio, una richiesta di convalida arresto e misura cautelare caricata in APP non potrà essere stampata dalla Segreteria e depositata al GIP in cartaceo, con timbro manuale di pervenuto e orario, dovendo essere trasmessa all'Ufficio GIP tramite APP e solo successivamente stampata con al suo interno il timbro digitale di "ricevuto in data... alle ore....." da parte dell'Ufficio GIP, generato automaticamente dal sistema). Si potrà procedere in via analogica solo in caso di malfunzionamenti del sistema, che dovranno però essere attestati dal PM titolare del fascicolo, in conformità a quanto disposto negli Ordini di Servizio già emanati dal Procuratore nel gennaio 2025 e aprile 2025. In caso di provvedimenti redatti su supporto cartaceo e da depositare ad altro Ufficio, gli stessi dovranno essere scansionati e caricati nel fascicolo digitale in APP usando la funzione "CARICA DOCUMENTI E ATTI DELLE PARTI O DEGLI AUSILIARI", presente nella schermata della Scheda fascicolo in alto a destra, sotto la voce "ALTRE AZIONI", seguendo la procedura guidata, e all'esito comunicati telematicamente all'Ufficio di destinazione.

Nei giorni scorsi sono stati aperti dei Ticket di assistenza per aggiornare le profilazioni del Personale Amministrativo e di PG per consentire la più ampia diffusione delle funzioni di APP a tutti, nonché è stata richiesta l'attivazione della firma remota anche per il personale di PG normalmente interessato da tali attività (Assistenti PM, personale della Stanza 50, ecc).

Chiedo cortesemente che la presente email sia trasmessa ai Magistrati, al Personale Amministrativo e al Personale di PG in servizio in Procura con invito ad adeguarsi alle disposizioni di legge, segnalando tempestivamente eventuali malfunzionamenti in modo che possano essere attivati i ticket di assistenza o disposta la disapplicazione di APP da parte del PM titolare, in caso di mancata risoluzione o tempistiche non conciliabili con la trattazione del procedimento. Invito altresì a prestare attenzione a che, all'atto della consegna del fascicolo cartaceo in altri Uffici, la medesima modalità venga osservata anche dall'Ufficio ricevente (per riprendere l'esempio di cui sopra, dopo che è stata depositata telematicamente la richiesta di convalida arresto e misura in cancelleria GIP, al momento della consegna della copia cartacea degli atti il timbro di pervenuto apposto manualmente dal personale di Cancelleria GIP dovrà indicare quale orario di pervenuto quello generato dal sistema APP e non quello di ricezione della copia cartacea, che sarà necessariamente successivo e ininfluenza per il rispetto delle 48h, poiché farà fede solo l'orario di trasmissione telematica).

Ricordo che nel Portale Helpdesk Giustizia, nella sezione "Informazioni Utili" sono presenti i vademecum per l'utilizzo di APP (suddivisi per tipologia di attività, provvedimento e personale operante2) e allego nuovamente per vostra comodità il link distrettuale del progetto TOJ, piattaforma

nella quale potete trovare contenuti utili sul tema:

<https://mingiustizia.sharepoint.com/sites/ProgettoTOJTrieste/SitePages/ITHelpdeskHome.aspx>

Rimango a disposizione per chiarimenti e informazioni, augurando a tutti buon lavoro.

Cordiali Saluti

*Dott.ssa Giulia Capella - Dist.*  
*Procura della Repubblica - Tribunale di Gorizia*